

**CIRCOLARE N° 12 DEL 28/06/2024**

Alla rispettabile clientela – alla c.a. della Direzione

Gentili Clienti,

Riteniamo utile fornire una sintesi di alcune novità che potrebbe essere di Vostro interesse:

**MAXI-DEDUZIONE PER LE NUOVE ASSUNZIONI: DISPOSIZIONI ATTUATIVE**

Con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 25 giugno 2024, sono state emanate le disposizioni attuative per l'applicazione nel 2024 della maxi-deduzione del costo del lavoro prevista dall'articolo 4 del D.Lgs. n. 216/2023.

In particolare, è accordata ai titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni, ai fini della determinazione del reddito:

- la maggiorazione del 20% del costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- una ulteriore deduzione del 10% da sommarsi al 20% / 30% in presenza di nuove assunzioni di dipendenti, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, rientranti nelle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela.

La maggiorazione spetta ai titolari di reddito d'impresa e agli esercenti arti e professioni (anche in forma associata).

Sono escluse le imprese in liquidazione ordinaria nonché le imprese assoggettate a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi di impresa.

Per poter ottenere l'agevolazione e applicarla alla determinazione del reddito 2024, occorre rispettare le seguenti condizioni:

- l'impresa deve risultare in normale attività, quindi non sono ammesse le situazioni di liquidazione o di ricorso agli istituti del codice della crisi d'impresa di natura liquidatoria;
- il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del 2024 deve superare il numero medio delle persone impiegate col medesimo contratto nel 2023;
- a fine 2024 il numero complessivo dei dipendenti (a tempo sia indeterminato che determinato) deve essere superiore a quello medio del 2023.

Inoltre, deve trattarsi di soggetti che abbiano esercitato l'attività nei 365 giorni antecedenti il primo giorno del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31

*Maxi-deduzione del costo del lavoro art. 4 del DLgs n. 216/2023**Ambito di applicazione*

dicembre 2023 (1° gennaio 2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno civile), ovvero nei 366 giorni se tale periodo d'imposta include il 29 febbraio 2024. La maggiorazione del costo del lavoro spetta per le assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, con contratto in essere al 31 dicembre 2024, se il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in tale data è superiore al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nel periodo d'imposta precedente.

Ai fini del calcolo non rilevano:

- i lavoratori dipendenti, ad eccezione di quelli assunti a tempo indeterminato nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, i cui contratti sono ceduti sia a seguito di trasferimento d'azienda o ramo d'azienda se il contratto sia in essere al termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023; in caso contrario, detti lavoratori dipendenti riducono l'incremento occupazionale;
- il personale assunto a tempo indeterminato destinato a una stabile organizzazione localizzata all'estero di un soggetto residente, anche in regime di esenzione degli utili e delle perdite di cui all'art. 168-ter del TUIR;
- dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato precedentemente in forza ad altra società del gruppo e il cui rapporto di lavoro con quest'ultima sia interrotto a decorrere dal 30 dicembre 2023.

Sono, al contrario, da considerare:

- i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato nell'ipotesi di conversione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato effettuata nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023;
- assimilati ai lavoratori dipendenti i soci lavoratori di società cooperative;
- i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale che rilevano in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate rispetto a quelle previste dal contratto nazionale.

In caso di distacco, l'impresa distaccataria non tiene conto dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in distacco. L'impresa distaccante non tiene conto dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, assunti nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e distaccati all'estero, dalla data in cui è intervenuto il distacco fino al momento in cui sono cessati gli effetti dello stesso. In caso di somministrazione, l'impresa utilizzatrice tiene conto dei lavoratori con contratto di somministrazione in proporzione alla durata del rapporto di lavoro. Il maggior costo si determina applicando il 20% al minore dei due seguenti elementi: costo del lavoro 2024 delle persone neoassunte; incremento del costo complessivo del personale iscritto a conto economico per le imprese, ovvero pagato per i professionisti, nell'esercizio 2024 rispetto al 2023.

In mancanza di un effettivo aumento del costo del lavoro, non si ha diritto alla maxi-deduzione.

Ai fini della determinazione della maggiorazione, il costo da assumere è pari al minor importo tra quello effettivamente riferibile al personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, risultante dal conto economico, e l'incremento del costo complessivo del personale, classificabile per categorie dei lavoratori dipendenti rispetto a quello relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023.

*Incremento occupazionale*

*Determinazione della maggiorazione*

**REGOLARIZZAZIONE DEL MAGAZZINO: ISTITUITI I COEFFICIENTI DI MAGGIORAZIONE**

È stato pubblicato sul sito del MEF il decreto del ministero dell'Economia e delle finanze del 24 giugno 2024 concernente l'“Approvazione dei coefficienti di maggiorazione da utilizzare per l'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni, ai sensi dell'articolo 1, comma 80, della legge 30 dicembre 2023, n. 213”.

Come disposto dalla norma, sono stati previsti coefficienti specifici per ogni attività, individuati sulla base dei codici ATECO, distinti in tre diverse tabelle a seconda che il contribuente abbia svolto attività economiche per le quali sono stati approvati, o meno, gli ISA e abbia dichiarato ricavi di importo superiore, o meno, a 5.164.569 euro. Diventa così operativa la previsione contenuta nella Legge di bilancio 2024 (art. 1, co. 80, della legge n. 213/2023) che permette, dal 1° gennaio 2024, di regolarizzare le rimanenze di magazzino adeguandole alla situazione di giacenza effettiva, mediante versamento di imposta sostitutiva, per gli esercenti attività di impresa che non adottano i principi contabili internazionali per la redazione del bilancio d'esercizio.

Il decreto approvato dal MEF il 24 giugno 2024 individua la misura dei coefficienti di maggiorazione nei 3 allegati allo stesso, sulla base di una nota tecnica e metodologica stabilita nel successivo allegato 4. I 3 allegati al DM fanno sempre riferimento al periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 30 settembre 2023, ovvero al 2022. Gli allegati 1 e 2 abbinano ad ogni singolo codice ATECO 2007 un coefficiente di maggiorazione, mentre l'allegato 3 prevede un coefficiente unico di maggiorazione (1,45%) da applicare ai contribuenti che svolgono attività economiche escluse dall'applicazione degli ISA e con ricavi non superiori a 5.164.569 euro. Infine, si segnala che l'allegato 4 consiste nella nota metodologica che definisce i criteri di maggiorazione. Per ogni impresa è stato calcolato il rapporto tra ricavi dichiarati e costo del venduto e per la produzione di servizi. Per ogni classe di attività economica (prime quattro cifre della classificazione Ateco 2007) è stata analizzata la distribuzione dei rapporti così calcolati e il valore modale di tale distribuzione costituisce il coefficiente di maggiorazione. Per le imprese fuori dagli ISA per via di ricavi superiori a 5.164.569 euro sono stati utilizzati i corrispondenti dati desunti dai bilanci civilistici 2022.

*Approvazione dei coefficienti di maggiorazione da utilizzare per l'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni, ai sensi dell'articolo 1, comma 80, della legge 30 dicembre 2023, n. 213*

**DEMATERIALIZZAZIONE NOTE SPESE: SOLO SE CORRETTAMENTE DIGITALIZZATE**

L'Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 24 giugno 2024, n. 142, ha chiarito, in materia di corretta modalità di gestione dei documenti analogici in vista della loro dematerializzazione e successiva conservazione, che ogni documento informatico che contenga la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ai fini tributari deve possedere le caratteristiche della immodificabilità, integrità ed autenticità. Inoltre, l'Agenzia ha evidenziato che vanno in ogni caso rispettati tutti gli ulteriori requisiti individuati dalla legge per la deducibilità dei costi (quali inerenza, competenza e congruità) e le corrette modalità di imputazione dei redditi in capo ai soggetti rimborsati.

La società istante voleva procedere alla dematerializzazione delle note spese e dei documenti che giustificano le spese sostenute dai dipendenti durante le trasferte di lavoro, saldate utilizzando, di regola, la carta di credito aziendale. A questo proposito, la società prevedeva di attivare un sistema informatico che consente di creare automaticamente una versione digitale della spesa sostenuta partendo dalla scansione sicura del giustificativo cartaceo, tramite apposita applicazione installata sullo smartphone aziendale. La nota spese sarà quindi composta da una serie di record contenenti le informazioni native digitali, con gli importi, le tipologie di spese

*Risposta a istanza di interpello del 24 giugno 2024, n. 142*

<p>e tutte le informazioni necessarie, corredate da una immagine corrispettiva del documento cartaceo originale.</p> <p>Il sistema sviluppato dall'impresa garantirebbe, sempre secondo l'istante, che il documento caricato tramite fotocamera goda di caratteristiche di integrità, immutabilità e leggibilità e sarà archiviato automaticamente a norma di legge. Il documento non sarà quindi più modificabile dal lavoratore dipendente, da qui la richiesta all'Agenzia sulla conformità della procedura alla normativa di riferimento, sull'opportunità che gli allegati alle note spese dematerializzate e conservate con le modalità anzidette possano formare oggetto di distruzione e sulla possibilità che i documenti rilasciati ai dipendenti in trasferta per i servizi di trasporto dei taxi abbiano i requisiti per essere considerati "documenti originali non unici".</p> <p>Ad avviso dell'Agenzia, nel caso in cui siano presenti tutti gli accorgimenti necessari alla corretta digitalizzazione dei dati fiscalmente rilevanti, i documenti analogici possono essere sostituiti da quelli sopra descritti e la procedura può essere interamente dematerializzata. Questo purché i documenti informatici possiedano le caratteristiche della immutabilità, integrità ed autenticità e siano rispettati i requisiti individuati dalla legge per la deducibilità dei costi (inerenza, competenza e congruità) e le corrette modalità di imputazione dei redditi in capo ai soggetti rimborsati.</p>	
<b>FATTURA ELETTRONICA SCARTATA DAL SDI: SALVA CON UN NUOVO INVIO NEI TERMINI</b>	
<p>L'Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 24 giugno 2024, n. 140, ha precisato – in tema di Superbonus – che una fattura inviata al Sistema di interscambio, scartata dallo stesso sistema e inviata in versione corretta nei cinque giorni successivi, si può considerare tempestivamente emessa.</p> <p>Inoltre, nel caso in cui l'emissione della fattura non sia contestuale al pagamento dei servizi effettuati, per cui il documento indica due date una del pagamento e una di invio allo SdI, se sono rispettati i termini di legge, ovvero 5 giorni dallo scarto, la fattura è corretta e il contribuente può fruire dello sconto in fattura. In pratica, la nuova emissione non pregiudica la validità della data del primo invio al SdI, che rende applicabile il Superbonus nella misura piena del 110%.</p> <p>Nel caso in esame, una società - a seguito dello scarto da parte del sistema SdI di una fattura datata 28 dicembre 2023 e al nuovo invio effettuato nei tempi prescritti dalla normativa - chiedeva se potesse fruire dello sconto in fattura nella misura piena, pari al 110% prevista per l'anno 2023, o se dovesse applicare la percentuale ridotta al 70%, stabilita per il 2024.</p> <p>L'Agenzia ha condiviso la tesi della società istante, secondo cui la fattura si può considerare trasmessa al sistema entro il 31 dicembre 2023; di conseguenza, la società potrà fruire dello sconto nella misura piena del 110%.</p>	<p><i>Risposta a istanza di interpello del 24 giugno 2024, n. 140</i></p>

Il presente elaborato è un documento informativo di sintesi e non un parere professionale.

Studio Pagani